

**APPENDICE 1 ALLO SCHEMA DI CONTRATTO  
CONDIZIONI GENERALI**

**APPALTO SPECIFICO INDETTO DA CONSIP S.P.A., PER CONTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,  
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI DEL  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DEI “SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE  
AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI” AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016 S.M.I. - ID 2072**

## ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

1. I termini indicati nel Contratto hanno il significato di seguito specificato:

- a) Fornitore:** l'Operatore Economico risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- b) Capitolato Tecnico:** il documento intitolato "Specifiche Tecniche Integrative";
- c) Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- d) Parte:** il Ministero ( di seguito anche "Ministero") o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");
- e) Amministrazione delegante:** il Ministero della Giustizia
- f) Amministrazione Contraente:** l'articolazione del Ministero titolare del potere di sottoscrivere lo specifico contratto derivante dall'Appalto Specifico per singolo lotto;
- g) Certificato di verifica di conformità:** attestazione di esecuzione a regola d'arte delle prestazioni, volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dall'Amministrazione Contraente al Fornitore secondo le modalità previste dall'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 7 delle presenti Condizioni Generali.

## ARTICOLO 2 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Fermo restando quanto previsto nel Contratto, quest'ultimo è regolato:

- a) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- c) delle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa e obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione;
- d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Amministrazione Contraente, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e del Contratto;
- e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni;
- f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto

---

Classificazione Consip Public

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia, per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili del Ministero della Giustizia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei "Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni" ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. – ID 2072



contrattuale in essere.

### **ARTICOLO 3 DURATA DEL CONTRATTO**

1. Fermo restando quanto previsto nel Contratto, per durata del Contratto si intende il termine entro cui l'Amministrazione Contraente può dare esecuzione alle obbligazioni contrattuali.

### **ARTICOLO 4 UTILIZZAZIONE DEL CONTRATTO**

1. Durante il periodo di validità del Contratto il Fornitore sarà tenuto a svolgere le attività e a prestare i servizi richiesti dall'Amministrazione secondo le modalità definite nel Contratto.
2. L'Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto.

### **ARTICOLO 5 OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel Contratto e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione Contraente assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nel medesimo, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del Contratto;

---

*Classificazione Consip Public*

*Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia, per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili del Ministero della Giustizia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei "Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni" ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. – ID 2072*



- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione Contraente di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel Contratto;
  - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione Contraente;
  - f) comunicare tempestivamente all'Amministrazione Contraente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - g) non opporre all'Amministrazione Contraente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
  - h) mallevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
  - i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
  - j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi oggetto del Contratto dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l'Amministrazione Contraente; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli immobili dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale delle stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione, Contraente senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione Contraente e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere ai locali dell'Amministrazione Contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà

---

*Classificazione Consip Public*

*Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia, per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili del Ministero della Giustizia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei "Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni" ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. – ID 2072*



cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione Contraente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
11. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione contraente ogni modificazione degli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione contraente e per conoscenza al Ministero entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto del Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione della sede dell'Amministrazione Contraente.
14. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, all'Amministrazione Contraente il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate all'Amministrazione Contraente.

## **ARTICOLO 6 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o

---

*Classificazione Consip Public*

*Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia, per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili del Ministero della Giustizia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei "Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni" ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. – ID 2072*



receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

## **ARTICOLO 7 IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE**

1. I corrispettivi, indicati nel Contratto, si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dal Contratto per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Contraente, il riferimento al Contratto cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa all'Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel Contratto.

Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dall'Amministrazione Contraente nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia in quelle emesse dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 11 del presente articolo.

6. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
7. Rimane inteso che l'Amministrazione Contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
8. L'Amministrazione Contraente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo; le

---

*Classificazione Consip Public*

*Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia, per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili del Ministero della Giustizia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei "Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni" ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. – ID 2072*



ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

9. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione Contraente, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.  
Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dall'Amministrazione Contraente direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto.
13. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto, integralmente mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi dall'Amministrazione Contraente tramite pec o con lettera raccomandata A/R.
14. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei

---

*Classificazione Consip Public*

*Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia, per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili del Ministero della Giustizia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei "Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni" ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. – ID 2072*



prezzi al consumo. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

15. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
16. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

## **ARTICOLO 8 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo all'Amministrazione Contraente gli adempimenti su di esse gravanti ex lege.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto Ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.

## **ARTICOLO 9 TRASPARENZA**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e

---

*Classificazione Consip Public*

*Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia, per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili del Ministero della Giustizia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei "Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni" ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. – ID 2072*





con facoltà dell'Amministrazione Contraente di incamerare la garanzia prestata.

3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di Integrità.

## **ARTICOLO 10 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Contratto e nell'Appendice 2, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione Contraente.
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all'Amministrazione Contraente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione Contraente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Amministrazione Contraente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione Contraente medesimo a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della/e garanzia/e disciplinate nel Contratto o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Le penali potranno essere applicate sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto dell'Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga complessivamente il limite del 10% dell'importo del Contratto, potrà trovare applicazione l'articolo 12, comma 1, lett. i) delle

---

*Classificazione Consip Public*

*Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia, per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili del Ministero della Giustizia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei "Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni" ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. – ID 2072*



presenti Condizioni Generali.

## **ARTICOLO 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri al paragrafo 20 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. L'Amministrazione Contraente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione contraente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione contraente e/o del Ministero. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Contraente anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione Contraente e/o del Ministero, nella sezione relativa alla trasparenza.

---

*Classificazione Consip Public*

*Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia, per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili del Ministero della Giustizia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei "Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni" ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. – ID 2072*



5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione Contraente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dall'Amministrazione contraente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati", come definiti nel Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

## **ARTICOLO 12 RISOLUZIONE**

1. L'Amministrazione Contraente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del Contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
  - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Contratto,

---

*Classificazione Consip Public*

*Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia, per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili del Ministero della Giustizia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei "Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni" ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. – ID 2072*



un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le linee guida A.N.AC.;

- c) il Contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- e) qualora il Fornitore, in esecuzione del Contratto, fornisca la prestazione di servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione del Contratto;
- f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Contraente;
- g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell'articolo 14 delle presenti Condizioni Generali;
- h) nei casi di cui agli articoli 7 (Importi dovuti e Fatturazione), 9 (Trasparenza), 11 (Trattamento dei dati personali), 14 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 15 (Prescrizioni relative al subappalto), 16 (Divieto di cessione del contratto), 19 (Codice etico – modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 - piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
- i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10, commi 5 e 7, delle presenti Condizioni Generali;
- j) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
- k) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- l) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazione dell'Amministrazione Contraente ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- m) esito negativo delle verifiche di conformità svolte a campione.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. L'Amministrazione Contraente risolve il Contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nei seguenti casi:

---

*Classificazione Consip Public*

*Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia, per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili del Ministero della Giustizia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei "Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni" ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. – ID 2072*



- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;
  - c) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. Inoltre, l'Amministrazione Contraente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. L'Amministrazione Contraente quando accerta un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, l'Amministrazione Contraente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dall'Amministrazione Contraente per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolto di diritto il Contratto, e di ritenere definitivamente



la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

7. Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
8. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione Contraente avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo corrispondente ai servizi prestati. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.
9. L'Amministrazione Contraente, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

### **ARTICOLO 13 RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione Contraente ha diritto, nei casi di:
  - a) giusta causa,
  - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,di recedere unilateralmente dal Contratto, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, l'Amministrazione Contraente potrà recedere unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.
4. Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del

---

*Classificazione Consip Public*

*Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia, per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili del Ministero della Giustizia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei "Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni" ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. – ID 2072*



- Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
5. L'Amministrazione Contraente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
  6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione Contraente.
  7. L'Amministrazione Contraente potrà recedere dal presente Contratto nell'ipotesi in cui nel corso del periodo di validità ed efficacia di detto Contratto - anche a seguito di eventuale proroga o incremento o diminuzione del predetto importo complessivo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - venga attivata dalla stessa Consip la Convenzione Facility Management - Edizione 4, ad oggi in via di definizione. Tale ipotesi di recesso integra e sostanzia a tutti gli effetti una giusta causa di recesso per l'Amministrazione contraente.
  8. Resta, peraltro, inteso che qualora, l'Amministrazione Contraente assuma l'uso di altro immobile, da adibire alla stessa destinazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà di recedere dal presente Contratto.
  9. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi in oggetto, anche nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati ad operatori diversi dal medesimo Fornitore.

#### **ARTICOLO 14      DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dall'Amministrazione Contraente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel Capitolato d'oneri.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

---

*Classificazione Consip Public*

*Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia, per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili del Ministero della Giustizia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei "Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni" ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. – ID 2072*





4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell'Amministrazione Contraente di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.

## **ARTICOLO 15 PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO**

1. Resta inteso che qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione Contraente, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando Istitutivo di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, l'Amministrazione Contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Amministrazione Contraente revocherà l'autorizzazione.
5. Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
6. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del Contratto.
7. Per le prestazioni affidate in subappalto:
  - A) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso

---

### *Classificazione Consip Public*

*Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia, per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili del Ministero della Giustizia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei "Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni" ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. – ID 2072*





non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;

B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Amministrazione Contraente, sentito il DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti dell'Amministrazione Contraente della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
9. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione Contraente dei danni che dovessero derivare, per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.
10. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all'Amministrazione Contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
11. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori nel caso in cui sussistano dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
13. L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al Fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento

---

*Classificazione Consip Public*

*Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia, per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili del Ministero della Giustizia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei "Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni" ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. – ID 2072*



effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
15. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
16. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione Contraente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione Contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
18. Il Fornitore si impegna a comunicare all'Amministrazione Contraente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del Contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
19. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del Contratto e devono essere depositati all'Amministrazione Contraente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
20. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
21. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
22. L'Amministrazione Contraente, provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

## **ARTICOLO 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n.

---

*Classificazione Consip Public*

*Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia, per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili del Ministero della Giustizia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei "Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni" ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. – ID 2072*



52/1991.

3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ARTICOLO 17 FORO COMPETENTE**

1. Tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, dovranno essere conosciute dal giudice competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c..

#### **ARTICOLO 19 CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

#### **ARTICOLO 20 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione Contraente, in ottemperanza

---

*Classificazione Consip Public*

*Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia, per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili del Ministero della Giustizia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei "Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni" ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. – ID 2072*



- a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
2. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione Contraente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
  3. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Contraente, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
  4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
  5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
  6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
  7. L'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
  8. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso

---

*Classificazione Consip Public*

*Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia, per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili del Ministero della Giustizia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei "Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni" ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. – ID 2072*



che l'Amministrazione Contraente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.